

tali, che lo cercano (1). Non vi ha risposta più ragionevole di quella di Didone ai Trojani: *la mia mala sorte, e la novità del mio Regno mi sforzano a usare un tal rigore, e a far custodire tutti i confini del Regno* (2). Onde avanti di lasciar entrar cotali stranieri egli è giusto d'assicurarli se sono amici, o inimici; e di badare, che non siano infetti di qualche pericolosa malattia; nel qual caso con ragione escluder si ponno. Ma qualor non v'ha alcuno di questi, o simili obbietti, un' estrema inumanità farebbe a non dar loro accesso libero (a), e comodo di provvedere ai loro bisogni, alle loro indigenze (3).

(a) Vedi Plin. Hist. natur. l. XXVI. C. I.

Nè si obbietti per contraddire che questi sopra espressi non siano doveri d'umanità, quello che sogliono varj popoli, e Sovrani convenire di poter approdare vicendevolmente ai proprj porti, e rive con patti espressi (4); avvegnachè niente è più frequente, e usitato del vederli confermare con trattati civili fra varj popoli gli offizj, che debbonsi reciprocamente praticare per un principio di semplice naturale obbligazione, e imperfetta (5). Tanto più che per pretendere uno straniero Vascello di poter prender terra in forza d'un diritto pro-

pro-

(1) Ond'è, che i Trojani appunto per bocca di Ilioneo stesso alli Cartaginesi esposero, ch'essi, non eran là per depredar le loro campagne, o per saccheggiare le loro case,

Noi non veniamo già con ferro ostile
A invadere le vostre terre, e case.

*Non nos aut ferro Libycos populare
Penates
Venimus, aut vaptas ad litora vertere
predas,*
Virg. ibi. vers. 531.

(2) *Res dura, & regni novitas me ta-
lia cogunt
Moliri, & late fines custode tueri.*
Virgil. Æneid. Lib. I. vers. 567.

(3) Per la stessa ragione non si debbono in tal caso impedir gli stranieri di mettere sopra le rive una tenda per quel poco tempo, che in bisogno sono di dimorarvi: tutto ciò nulla causando di danno alle nostre rive, nè sminuendo il diritto, che vi abbiamo. Ho detto una tenda per poco tempo, e senza che alcun danno si rechi alle rive; poichè egli è ragionevole, che alcuno non possa piantar edificio, o altra abitazione permanente sopra le rive senza una espressa permissione del Sovrano: sopra tutto se al popolo abitante ne ridonda qual-

che incomodità, o pregiudizio. Vedansi Probabilia juris Nood Lib. IV. Cap. I.

(4) Talvolta ancora al contrario, come lo notava più basso l'Autore, viene stipulato con un altro popolo, che li suoi Cittadini non possano approdare ai nostri porti, alle nostre rive. Come apparisce da due trattati fatti dalli Romani con li Cartaginesi: *Che li Romani, nè i loro alleati non possano far vela al di là del Capo di buona speranza, fuor del caso, che vi venisser gittati da una tempesta, o dalla violenza de' loro nemici: e in tali circostanze trovandosi, che non potessero comperar da loro, se non ciò che servisse al servizio dei loro Dei, e a rifsarcire i vascelli, i quali dovrebbero rimettere in mare nel 5. giorno. Poly. Lib. III. Cap. 22. Ecco il primo trattato. L'altro importava: che alcun Romano non potesse negoziar in Sardegna, o in Africa, e che non vi fabbricherebbe Città alcuna; e che non vi approderebbe, se non se per provveder viveri, o per riaggiustar il suo vascello, che dovrebbe rimettere in alto mare il 5. giorno. Ibidem pag. 179. Vedi Grot. Lib. II. Cap. III. §. 15.*

(5) Vedi sopra §. 4. e Lib. II. Cap. VI. §. 5. ove si trovano degli esempi di queste obbligazioni imperfette, che divengono perfette per una determinazione del Legislatore, che ne prescrive gli effetti. Vedi anche sotto Lib. IV. Cap. II.